

## Codice Deontologico Forense

### Consiglio Nazionale Forense, parere 16 gennaio 2019, n. 9

**Il COA di Mantova formula i seguenti quesiti: "1) La cancellazione a richiesta dell'iscritto, apparentemente non consentita in caso di pendenza a suo carico di procedimento disciplinare, così come previsto dall'art. 13 del regolamento 2/14, può o, meglio, deve essere disposta ugualmente in via amministrativa in caso di cessazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo o di incompatibilità ex articoli 17 e 18 L.P n. 247/12, a prescindere dalla pendenza del disciplinare? 2) nel caso in cui l'iscritto, sottoposto a procedimento disciplinare, chiedesse la cancellazione per motivi suoi personali (malattia, mancanza di lavoro, cessazione effettiva dell'attività, etc. etc.) permanerebbe a suo carico in ogni caso l'obbligo di versare alla Cassa i contributi obbligatori minimi fino alla definizione del procedimento disciplinare, che può durare anche più di uno o due anni?"**

La risposta è nei seguenti termini:

1) Per quanto riguarda il primo quesito si rinvia al parere n. 8/2019, reso su quesito del COA di Ancona, che di seguito si trascrive:

"Ai sensi dell'art. 17, comma 16 della L. n. 247/2012, che riproduce in parte l'art. 37, penultimo comma del RDL n. 1578/1933. "non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare". Il divieto è sancito anche dall'art. 53 della medesima legge ed è trasfuso nell'art. 13 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.

La norma vieta al COA di pronunciare la cancellazione domandata dall'iscritto all'albo professionale che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il divieto scatta dal giorno dell'invio degli atti al CDD e dura fino alla definizione del procedimento stesso.

La norma è diretta ad evitare che l'inquisito possa volontariamente sottrarsi al procedimento disciplinare atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei confronti dei propri iscritti.

La norma in esame non trova tuttavia applicazione nell'ipotesi di esercizio da parte dell'Ordine del potere-dovere di annullamento d'ufficio dell'iscrizione all'albo, elenco o registro (art. 17, comma 12, L.P.) per mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), potere esercitabile quale atto dovuto senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse.

Nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti de quibus l'automatismo del divieto di cancellazione non opera ove la permanenza dell'iscrizione impedisce l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (diritto al lavoro, alla previdenza, ecc.).

Per quanto concerne l'incompatibilità si rinvia al parere n. 37 del 24 maggio 2017, che qui di seguito si riporta:

"Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell'interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 18, lettera d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina). Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all'avvocato la permanenza dell'iscrizione nell'Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare. Ritiene la Commissione che debba prevalere in

considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un'ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati”.

2) Per ciò che concerne il secondo quesito deve precisarsi che la permanenza dell'iscrizione nell'albo comporta a carico dell'iscritto l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 9